



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste

- al sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati
- al sig. Presidente della Camera penale

Purtroppo, il servizio del 335 c.p.p. costituisce da anni un grave problema, perchè Vi rispondiamo con un ritardo tanto cospicuo quanto inaccettabile.

Pertanto, in attesa di soluzioni migliori e/o più radicali, che rimetto al Procuratore delle Repubblica, già nominato e di prossimo insediamento, ho adottato una direttiva che dovrebbe consentire un piccolo ma (spero) non trascurabile miglioramento

Riproduco qui sotto la direttiva in questione

Cordialmente

Trieste, 21 settembre 2020

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Federico FREZZA

.....

ORDINE di SERVIZIO /// DIRETTIVA sui certificati ex art. 335 c.p.p.

Premesso che il servizio del 335 c.p.p. costituisce da anni un grave problema, perchè rispondiamo con un ritardo tanto cospicuo quanto inaccettabile per gli utenti (talvolta anche con più di un mese di ritardo);

ritenuto che tale ritardo dipenda *anche* dal tempo che serve per acquisire i nulla osta dei sostituti: la richiesta viene portata all//ai PM alcuni giorni dopo essere stata introitata, poi può accadere che il PM sia in ferie o ad un corso, etc.;

rilevato anche:

- che il diniego del N.O. al rilascio del certificato ex art. 335 c.p.p. è rarissimo (oltre che alquanto difficile da motivare);
- che spesso l'indagato sa già di essere stato denunciato (es.: guida in stato di ebbrezza);
- che in moltissimi casi non esiste a priori alcuna esigenza di segretezza (oltraggi, resistenza a p.u., incidenti stradali, etc.)

tutto ciò premesso, previo interpello dei sostituti, che non hanno manifestato contrarietà, un primo -parziale- rimedio ai ritardi in questione si può :

- consentire, in forza del presente provvedimento (sul cui contenuto non vi è stata alcuna opposizione), il rilascio del certificato ex art. 335 c.p.p. **senza dover chiedere volta per volta il N.O. del PM**;
- ciò, per ora, limitatamente alle contravvenzioni ed ai delitti di oltraggio (341 bis c.p.), di resistenza a p.u. (336 e/o 337 c.p.), di lesioni colpose (590, 590 bis c.p.);
- inserire nel decreto di iscrizione una casellina, da barrare da parte del PM, che costituisca caso per caso un diniego del N.O. preventivo; ciò andrà riportata a SICP;

richiamato l'ordine di servizio 148/10 dd. 30 aprile '10 (qui allegato, e tuttora valido e vigente per le parti non modificate con il presente provvedimento), che già consente il rilascio del certificato ex art. 335 c.p.p. senza esplicito/apposito N.O. del PM, *limitatamente* ai fascicoli pertinenti a *reati di competenza del GdP*, il che dimostra che tale soluzione è accettabile, e può venire ampliata;

rilevato altresì che nel citato ordine di servizio 148/10 dd. 30 aprile '10 si consentiva altresì il rilascio del certificato ex art. 335 c.p.p. senza esplicito/apposito N.O. del PM per i fascicoli per i quali già fosse stata esercitata l'azione penale, e che tale previsione può venire estesa ai fascicoli per i quali è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini (cfr. art. 415 bis c.p.p.)

pertanto, il Procuratore f.f.

DISPONE

che in via sperimentale, dal 16 settembre, il rilascio del certificato ex art. 335 c.p.p. avvenga **senza il N.O. del PM**, salvo il caso di esplicito diniego apposto in fase di iscrizione, limitatamente ai seguenti casi:

- ai procedimenti per i quali sia stato emesso l'avviso di conclusione indagini, o che sia stata esercitata l'azione penale;

oppure

- ai procedimenti per reati di competenza del GdP (come già avviene);

oppure

- alle contravvenzioni;

oppure

- ai delitti di oltraggio (341 bis c.p.), di resistenza a p.u. (336 e/o 337 c.p.), di lesioni colpose (590, 590 bis c.p.);

che venga inserita nel decreto di iscrizione una casellina, da barrare (eventualmente) da parte del PM, e da annotare a SICP, che preveda "diniego al rilascio del certificato 335 c.p.p. senza N.O."

Questa direttiva viene adottata in ragione della necessità di effettuare una riorganizzazione che lo scrivente reputa indispensabile e relativamente urgente in coincidenza con la ripresa del lavoro post-periodo feriale; ma dovrà venire confermata dal Procuratore, già nominato, entro 15 gg. dal Suo effettivo insediamento

Trieste, 14 settembre 2020

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Federico FREZZA